

STATUTO

Art. 1

Denominazione

- I. E' costituita l'Associazione Onlus denominata CuorGeneroso.
- II. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge 266/1991, dalla Legge Regionale 22/1993, dal Decreto Legislativo 460/1997 e dai principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli Enti senza fine di lucro di utilità sociale.
- III. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia al fine di consentire l'effettiva partecipazione delle compagnie associativa alla vita dell'Associazione stessa.

Art. 2

Sede

- I. L'Associazione ha Sede in Cermenate (Fraz. Asnago) CO, Via Risorgimento, 14.
- II. Potranno essere istituite o soppresse Sedi secondarie e recapiti sia in Italia che all'Estero, con delibera dell'Assemblea dei Soci.
- III. Potrà trasferire l'ubicazione degli uffici nell'ambito della Sede Associativa e/o delle sedi secondarie, mediante delibera dell'Assemblea dei Soci.

Art. 3

Scopo

- I. L'Associazione non ha fine di lucro, è apolitica e si ispira ai principi democratici della Costituzione Italiana.
- II. Persegue lo scopo di solidarietà sociale a favore di minori; opera a favore del mantenimento dello stato di benessere,cooperando con Associazioni, Cooperative del settore No Profit o con Enti Locali, Provinciali, Regionali o Statali.
- III. Scopo dell'Associazione è di promuovere iniziative o attività di informazione e prevenzione sul disagio psicologico e sociale, abuso, maltrattamento, pedofilia. Opera attraverso attività culturali, sportive, ricreative.
- IV. L'Associazione ha lo scopo di sensibilizzare, promuovere ed attivare, realtà No Profit verso opportunità e momenti di collaborazione ed interscambio, dialogo e confronto, nel rispetto delle singole autonomie. Adoperarsi affinché si istituisca solidarietà e cooperazione all'interno della rete di Associazioni No Profit presenti sul Territorio Locale e Nazionale (con Sedi eventualmente all'Estero). Ciò indipendentemente dall'ambito di attività, in quanto consapevoli che il benessere sociale, denominatore comune di tutte le Associazioni Onlus, si amplifica e potenzia attraverso una estesa collaborazione.
- V. Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.
- VI. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi sociali ed in particolare della collaborazione di Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'Art. 7 della L. 266/1991.
- VII. L'organizzazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività commerciale o produttiva marginale nel rispetto delle attività sino ad ora indicate.

Art. 4

Durata

- I. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 5

Soci

- II. L'Ammissione all'Associazione è aperta a chiunque, condividendo gli scopi istituzionali dell'Associazione, desidera partecipare alle attività da questa proposta.
- III. Possono far parte dell'Associazione persone di diversa età, sesso, estrazione sociale, culturale, religiosa, politica o ideologica.
- IV. I Soci si distinguono in: Soci Fondatori, Soci Onorari, Soci Praticanti, Soci Ordinari.

- v. Sono Soci Onorari coloro che si sono particolarmente impegnati e distinti per partecipazione, gestione e realizzazione di consistenti obiettivi dell'Associazione o hanno destinato particolari risorse personali a favore dell'Associazione.
- vi. Sono Soci Praticanti coloro che prestano sistematicamente il loro contributo a favore delle attività o iniziative dell'Associazione.
- vii. Sono Soci Ordinari coloro che prestano occasionalmente partecipazione o risorse personali alle attività ed iniziative dell'Associazione.
- VIII. Tutti i Soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri.
- IX. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che L'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti. Il Consiglio Direttivo provvederà in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di rigetto della domanda entro il termine predetto, si intende essa accolta.
- X. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato di maggiore età il diritto di voto in Assemblea.
- XI. Gli aderenti hanno inoltre il diritto di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali; partecipare alle attività promosse dall'Associazione; usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione.
- XII. I Soci hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali; versare il contributo annuale; contribuire al perseguimento degli scopi della Associazione attraverso il proprio apporto finanziario o prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno saranno disciplinate da apposito Regolamento Approvato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 6 **Perdita del titolo di Socio**

- I. Il titolo di Socio si perde per decesso, per incompatibilità con gli scopi dell'Associazione o per indegnità. Stati di Incompatibilità o indegnità verranno dichiarate dal Consiglio Direttivo.
- II. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo ad eccezione del Socio che non provveda al versamento della quota associativa entro due mesi, che si intende per tanto escluso.
- III. La qualifica di Socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.
- IV. Chiunque aderisca all'organizzazione può in qualsiasi momento notificare la Sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica delle volontà di recesso.
- V. In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore dell'Associazione, mancato versamento della quota sociale, inosservanza delle disposizioni contenute nello Statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli Organi Sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivide le ragioni dell'esclusione egli può aderire al Collegio Arbitrale; in tal caso l'efficacia della deliberazione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
- VI. I versamenti al Fondo di Dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in quello di scioglimento dell'Associazione, né di morte, di estinzione, di recesso o esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al Fondo di Dotazione. La quota associativa è intrasmissibile ed è vietata qualunque rivalutazione del suo valore.

Art. 7 **Organi dell'Associazione**

- I. Gli Organi dell'Associazione sono: il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vicepresidente; il Segretario; il Cassiere; l'Assemblea dei Soci.

- II. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, compresi il Presidente e il Vicepresidente, eletti tra i Soci per la durata di tre anni.
- III. I consiglieri sono rieleggibili e in caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima assemblea. Qualora per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
- IV. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio fatto salvo il diritto di rimborso delle spese sostenute e documentate.
- V. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non vi abbia provveduto l'Assemblea dei Soci.
- VI. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- VII. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- VIII. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea e alla nomina dei dipendenti e collaboratori strettamente necessari per la continuità della gestione, determinandone la retribuzione; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.
- IX. Il Consiglio Direttivo può delegare particolari poteri ed incarichi ad un Comitato Esecutivo composto da un massimo di 4 (quattro) componenti, membri del Consiglio stesso.
- X. Per la convocazione e le deliberazioni del Comitato Esecutivo si applicano le norme previste per il Consiglio Direttivo.
- XI. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo, vigila sull'osservanza delle norme dello Statuto, sul buon funzionamento dell'Associazione, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.
- XII. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e Dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni.
- XIII. Il Vicepresidente esercita le stesse funzioni del Presidente in assenza di quest'ultimo. In caso di fatti relativi a gestione straordinaria è tenuto ad ottenere delibera consensuale almeno dalla metà dei Consiglieri Direttivi che avrà radunato con avviso anticipato di dieci giorni specificando il motivo della consulta.
- XIV. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni.
- XV. Il Segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo e delle adunanze è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni.
- XVI. Il Cassiere redige la Prima Nota; esegue operazioni di Cassa e di banca; gestisce lo scadenziario; effettua pagamenti; riscuote le somme; redige preventivi di spesa; cura e redige preventivi di acquisto; redige il bilancio. E' eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni.
- XVII. L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione ed è Organo sovrano dell'Associazione stessa. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio solare. Essa inoltre:
- XVIII. Provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vicepresidente;
- XIX. Delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- XX. Delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- XXI. Approva l'eventuale regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- XXII. Delibera lo svolgimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- XXIII. Delibera quant'altro a lei demandato per Legge o Statuto.
- XXIV. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli aderenti o da almeno 1/3 dei Consiglieri, mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e l'ordine del giorno e affissa a tutte le Sedi dell'Associazione. Le Assemblee ordinarie sono validamente costituite e deliberano con la maggioranza previste dall'Art. 21 c.c.
- XXV. Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti degli aderenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci. Tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto ad intervenire alle assemblee ed esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Ogni Socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni Socio può rappresentare con delega scritta un (uno) solo altro Socio.
- XXVI. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Suo segretario,

se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento nell'Assemblea.

XXVII. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventuali scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della Sede del relativo verbale.

Art. 8 **Modalità Operative**

- I. L'Associazione Cuorgeneroso attua la sua attività attraverso personale Volontario. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti potranno solo essere rimborsate le spese effettivamente sostenute sulla base di opportuni parametri, validi per tutti gli aderenti, stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'assemblea dei Soci. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto patrimoniale con l'Associazione.
- II. ,Volontari, Imprenditori, Liberi Professionisti, Specialisti, Enti, Associazioni, Cooperative (tutti, di qualsiasi Costituzione o Derivazione) che attraverso un contributo professionale e/o specialistico, diretto o indiretto (gratuito), mettono a disposizione le proprie competenze ai fini statutari; offrono, consulenza professionale o specialistica continuativa o occasionale, all'Associazione stessa. Promuovono ed attivano le proprie competenze sia attraverso il Sito internet dell'Associazione, sia direttamente sul Territorio attraverso: incontri, dibattiti, comunicati stampa. Organizzano e gestiscono attività educative e ricreative. Collaborano con iniziative di altre Associazioni, aventi finalità medesime al presente Statuto.
- III. L'associazione può gestire strutture, anche se non di sua proprietà per il conseguimento delle finalità statutarie.
- IV. Ogni struttura creata per il raggiungimento delle suddette finalità sarà regolata e vigilata da un Regolamento Interno approvato dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei Soci.
- V. Ogni struttura, per la sua gestione, si potrà avvalere di un proprio Comitato Esecutivo. Il numero dei membri e i poteri dei Comitati Esecutivi di gestione saranno determinati per iscritto nell'Atto di Delega del Consiglio Direttivo e sono revocabili in qualsiasi momento.

Art. 9 **Patrimonio ed Entrate**

- I. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - i. Dai contributi degli aderenti;
 - ii. Dai contributi dei privati o realtà Profit;
 - iii. Da contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni Pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
 - iv. Da Contributi di Organismi Internazionali;
 - v. Da donazioni e lasciti testamentari;
 - vi. Da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - vii. Da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- II. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
- III. L'Associazione potrà compiere operazione bancarie e finanziarie.
- IV. L'esercizio sociale chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio e da presentare in Assemblea. I bilanci devono restare depositati presso la Sede nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i Soci.
- V. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o non siano effettuate a favore di altre Organizzazioni No Profit di utilità sociale (Onlus) che per Legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

- vi. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione. In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo intero patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore sentito l'Organismo di Controllo di cui all'Art. 3 comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per Legge.

Art. 10

Rinvio a norme di Legge

- I. Qualunque controversia, che possa formare oggetto di compromesso, sorgesse tra i Soci, o tra alcuni di essi e l'Associazione, in dipendenza dell'esecuzione o dell'interpretazione del presente Statuto, sarà rimessa a giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Como. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro 90 (novanta) giorni.
- II. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Codice Civile, alla L. 266/93 e al D. Lgs. 460/97 e alle loro successive modificazioni o integrazioni.

Il Presidente:

Jerta Chiari